

Provincia di Frosinone

BOZZA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD
EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE

Autore Di_legge

percorso file : D:\Provincia di Frosinone\metano - gara d'ambito\bozza
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD
EVIDENZA PUBBLICA - ver 7.doc

stampa: martedì 7 giugno 2016

SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____ in Frosinone, tra la Provincia di Frosinone ed i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Frosinone 2 - Est

PREMESSO

- che l'articolo 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- che le convenzioni possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni per mezzo di personale distaccato dagli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte di questi ultimi a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e della Legge n. 239/04 (che ha modificato l'art. 15 dello stesso Decreto Legislativo), il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali, da un lato, la riduzione ex lege dei termini di scadenza contrattualmente sanciti dei rapporti concessori in essere e, dall'altro, l'impossibilità sopravvenuta per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali, con conseguente perdita di un diritto esclusivo; circostanze, queste, che hanno determinato importanti modificazioni degli equilibri contrattuali in corso;
- che l'articolo 14, comma 1, del citato decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 prevede la possibilità di assolvere in forma associata i compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- che l'art. 46-bis del D.L. 01/10/07, n. 159, convertito, con modificazioni, in Legge del 29/11/07, n. 222, successivamente modificato dall'art. 2, comma 175, della Legge 24/12/07, n. 244, prevede che le gare per la scelta del distributore del gas devono essere indette a livello di Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);
- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 18 ottobre 2011 sono stati determinati i Comuni appartenenti agli ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale, in attuazione del decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 gennaio 2011 e che i Comuni firmatari della presente convenzione fanno tutti parte dell'Ambito Frosinone 2 -Est
- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011 è stato approvato il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale prevedendo, all'articolo 2, che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino, in assenza del Comune capoluogo all'interno dell'Ambito, ad un Comune individuato quale capofila, o alla Provincia, o ad un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, il ruolo di stazione appaltante per la gestione

- della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la vigente normativa in materia di Enti locali;
- che il D.M. 12 novembre 2011 n. 226 recante il Regolamento sui criteri di gara e la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio, che perfeziona la riforma del settore della distribuzione del gas naturale, e prevede l'assegnazione delle concessioni mediante gara unica in ciascuno dei 177 Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);
 - che i principi costitutivi del nuovo regime concessorio sono così riassumibili:
 - riorganizzazione dell'attività di distribuzione gas su base d'ambito;
 - regolazione del valore di rimborso impianti;
 - definizione del regime della proprietà degli asset;
 - obblighi per i gestori uscenti di fornire i dati necessari alla gara;
 - regolazione del livello occupazionale;
 - definizione dei criteri di remunerazione per i comuni e per le stazioni appaltanti/o soggetti che gestiscono i rapporti con il gestore;
 - omogeneizzazione delle modalità di gara (bando e disciplinare di gara tipo);
 - standardizzazione dei rapporti col gestore (contratto di servizio tipo);
 - che, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011, salvo individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto, la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti per un massimo di 15 membri;
 - che, ai sensi del decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011, gli Enti locali concedenti possono delegare la stazione appaltante al reperimento diretto, presso il gestore uscente, delle informazioni necessarie per la preparazione del bando di gara;
 - che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative e tecniche inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la gestione dei rapporti con il gestore per la durata del contratto di servizio possa rappresentare una valida soluzione organizzativo-gestionale consentendo di coordinare le attività per un migliore e più efficace esercizio dell'azione amministrativa degli Enti;
 - che i Comuni dell'Ambito Frosinone 2 -Est (di seguito denominati 'Comuni', 'Enti convenzionati' o 'Enti concedenti') intendono gestire in forma associata le attività finalizzate all'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica ed alla gestione del contratto di servizio e ciò sulla base delle deliberazioni consiliari indicate in epigrafe, tutte esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato approvato anche lo schema della presente convenzione (di seguito 'Convenzione');
 - che i Comuni si propongono di disciplinare i reciproci rapporti ed impegni secondo i termini e le condizioni previste dalla Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e per le finalità di cui all'art. 14 comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011;

PRESO ATTO

- che, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, come previsto dall'art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, è indispensabile, qualora il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'Ambito, che gli Enti locali appartenenti allo stesso Ambito individuino un Comune capofila, o la Provincia, o un'organizzazione già istituita, cui delegare l'espletamento della procedura di gara (funzione di stazione appaltante);
- che nell'incontro fra i Comuni dell'Ambito Territoriale Frosinone 2 -Est, tenutosi in data 12 ottobre 2015 (12.10.2015) presso la Provincia di Frosinone, con oggetto 'Affidamento del Servizio della distribuzione del gas naturale (DMSE 12 novembre 2011, n. 226)' i convenuti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011, hanno individuato all'unanimità la Provincia di Frosinone (di seguito denominata anche 'Stazione appaltante') quale stazione appaltante ai fini dell'affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale, relativamente al citato Ambito Frosinone n. 2,;
- che la Provincia di Frosinone ha preso atto del ruolo di stazione appaltante ad essa conferita dall'Ambito Territoriale Frosinone 2 - Est conferito dall'assemblea dei sindaci del citato ambito nella riunione del 12.10.2015;
- che l'art. 2, comma 4, del D.M. n. 226, sopra citato, espressamente stabilisce che la stazione appaltante 'prepara e pubblica il bando di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti', e il comma 5 dello stesso articolo dispone che 'salvo l'individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto (...), la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti (...)';
- che è necessario, alla luce di quanto esposto, e in conformità al quadro normativo che disciplina l'ordinamento degli Enti locali e gli strumenti giuridici utilizzabili, addivenire alla stipulazione di apposita convenzione fra la Provincia di Frosinone e gli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale Frosinone 2, che regoli l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio del citato Ambito Territoriale e, successivamente, l'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio medesimo ponendo in capo alla stazione appaltante la funzione di controparte del contratto medesimo,
- che per l'esecuzione delle attività operative ai fini dello svolgimento delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la vigente normativa in materia di Enti locali e per le attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio è opportuno costituire un gruppo di lavoro dotato di adeguate competenze tecnico-amministrative in relazione al raggiungimento della predetta finalità

Vista

- la deliberazione dell'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas -407/2012/GAS) dell'11 ottobre 2012, con cui vengono fissati i criteri per la definizione del corrispettivo 'una tantum' per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, attraverso cui si farà fronte ai costi inerenti la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale; ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. n. 226/2011, sopra citato, il corrispettivo in parola verrà corrisposto alla stazione appaltante dal gestore aggiudicatario della gara per l'affidamento del servizio;

Dato atto

- che, ai fini di una maggiore razionalizzazione ed efficacia dell'azione amministrativa, per il predetto gruppo di lavoro la Provincia di Frosinone, in qualità di stazione appaltante, nell'ambito delle attività in parola, svolga, oltre alle 'funzioni centralizzate' assegnate direttamente alla stazione appaltante dal D.M. n. 226 sopra citato, anche alcune 'funzioni locali', assegnate agli Enti locali concedenti, in forza di specifica delega da parte degli stessi, come risulta dagli artt. 2 e 3 della presente Convenzione; con conseguente regolazione dei rapporti finanziari come individuati dall'art. 8 della medesima;
- che la Provincia, in qualità di stazione appaltante, in relazione alla complessità e specificità della materia, potrà avvalersi, attraverso le procedure consentite dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di appositi servizi di assistenza tecnica e giuridica nel limite massimo del rimborso 'una tantum' come da deliberazione dell'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas -407/2012/GAS) dell'11 ottobre 2012 e da art. 8, comma 1, del D.M. n. 226/2011 che verrà corrisposto dal gestore aggiudicatario della gara
- che, trattandosi di servizi di assistenza tecnica e giuridica, gli stessi verranno acquisiti tramite procedure nell'ambito della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici, e che pertanto gli stessi non sono soggetti alla disciplina relativa all'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui alla L. n. 244/2008 (art. 3, commi 55 e 56)
- che al fine di rispettare i principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa i Comuni sottoscrittori e la stazione appaltante ritengono opportuno e necessario redigere, preliminarmente all'avvio delle procedure di gara, delle linee guida per le valutazioni degli impianti nonché le linee programmatiche d'Ambito. Il primo utile alla Provincia di Frosinone, quale stazione appaltante chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara, ed ai comuni dell'ATEM per una corretta valutazione della rete e per una comparabilità dei dati stessi. Il secondo da mettere a disposizione dei concorrenti per una corretta formulazione dell'offerta economica
- che preliminarmente all'avvio delle procedure di gara come sopra descritte occorre definire le modalità operative di funzionamento dell'ATEM e le modalità di funzionamento dei processi decisionali all'interno del medesimo;

Tutto ciò premesso e ritenuto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La Convenzione è stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell'Ambito Frosinone 2 - Est, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione.

2. La Convenzione è altresì stipulata ai fini dell'attività di:

- a) redigere le valutazioni e le linee guida programmatiche d'Ambito avvalendosi di criteri e metodologie omogenee così da fornire alla stazione appaltante – chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara – dei valori corretti e comparabili;
- b) definire sia le modalità operative di funzionamento dell'ATEM, sia identificare apposite linee guida per la valutazione degli impianti da condividere a livello di ATEM, nonché le modalità di funzionamento dei processi decisionali all'interno del medesimo;
- c) gestione dei rapporti con il gestore connessi all'attuazione del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 5, del D.M. 12 novembre 2011 n. 226;
- d) supportare l'azione di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale per quanto concerne il predetto Ambito Territoriale, fermi in capo a ciascun Ente concedente i compiti e le responsabilità di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, per come attribuiti e riservati dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 164/2000,

Articolo 2

(Compiti della Provincia di Frosinone)

1. Alla Provincia di Frosinone (di seguito Provincia o Stazione Appaltante), che accetta, gli Enti locali concedenti delegano l'esercizio delle funzioni connesse alle attività di cui al precedente articolo e l'autorizzazione ad operare in nome e per conto degli Enti stessi assumendo il ruolo di Stazione Appaltante.

2. La Provincia attraverso il gruppo di lavoro, e con l'eventuale apporto di qualificati professionisti, e d'accordo con gli Enti locali concedenti, redigere preliminarmente:

2.1. delle linee guida per l'acquisizione dei dati previsti dall'art. 4 D.M.12 novembre 2011, n. 226 ivi compresa la valutazioni degli impianti indispensabili per una corretta acquisizione dei dati così come stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e per una stima della rete basata su procedure standardizzate utili ad una uniformità di valutazione e comparabilità dei dati stessi;

2.2. delle linee guida programmatiche d'Ambito con le condizioni minime di sviluppo di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011, e, anche sulla base degli elementi programmatici di sviluppo forniti da ciascun Ente locale concedente, prepara il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento dei singoli Comuni, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee;

2.3. definisce le modalità operative di funzionamento dell'ATEM;

così da disporre dei valori corretti e comparabili

3. Per lo scopo di cui al precedente comma 1, la Provincia si fa carico di acquisire dai singoli Enti locali, i dati previsti dall'art. 4 del D.M.12 novembre 2011, n. 226, secondo le linee guida di cui al punto 2.1 ed il formato stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con eventuali integrazioni allo stesso previa autorizzazione della stessa Autorità

4. Alla Provincia di Frosinone gli Enti locali possono delegare, attraverso apposita convenzione, il compito di acquisizione dai Gestori uscenti dei dati previsti dall'art. 4 del D.M.12 novembre 2011, n. 226, secondo le linee guida di cui al punto 2.1 ed il formato stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con eventuali integrazioni allo stesso previa autorizzazione della stessa Autorità
5. La Provincia di Frosinone attraverso il gruppo di lavoro, e con l'eventuale apporto di qualificati professionisti, e d'accordo con gli Enti locali concedenti, analizza i dati ricevuti, effettua eventuali ispezioni e accessi agli impianti, nonché comunica, entro 60 gg. dal ricevimento, eventuali osservazioni e richieste di rettifica.
6. Alla Provincia di Frosinone gli Enti locali possono delegare, attraverso apposita convenzione, il compito di determinare il valore da riconoscere ai gestori uscenti, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 12 novembre 2011, e la gestione di eventuale contenzioso su tale determinazione.
7. La Provincia, attraverso il gruppo di lavoro e l'eventuale apporto di qualificati professionisti, assicura la predisposizione della documentazione tecnica, contrattuale ed economica da porre a base di gara, di cui curerà l'indizione e lo svolgimento, e ogni correlato adempimento, sino alla stipulazione del contratto di servizio con il nuovo Gestore.
8. La Provincia curerà ogni rapporto con il nuovo gestore, in particolare svolgerà la funzione di controparte del contratto di servizio, e sarà coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio dal Comitato di Monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale di riferimento, di cui al successivo art. 5.
9. La Provincia si impegna a svolgere il proprio ruolo con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 3 (Compiti dei Comuni)

1. Ciascun ente convenzionato indicherà, all'interno della propria struttura tecnica o amministrativa, un referente dotato delle adeguate competenze tecnico-amministrative che fungerà da interlocutore con la Stazione appaltante per la comunicazione delle esigenze specifiche del proprio Comune e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.
2. Ciascun Comune, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti o attraverso apposita convenzione con la Provincia di Frosinone, si dovrà fare carico di:
 - trasmettere alla Provincia i dati necessari a redigere le valutazioni e le linee guida programmatiche d'Ambito come meglio definite al punto 5.1 del presente atto;
 - censire le reti di pertinenza del comune;
 - analizzare e verificare i dati ricevuti dai Gestori;
 - formulare eventuali osservazioni e richieste di verifica ai Gestori uscenti in merito ai dati forniti;
 - stimare il valore degli impianti serventi il proprio territorio;
 - approvare la determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti

- raccogliere e consegnare alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti di gara;
- individuare per il proprio territorio gli interventi di ampliamento / ammodernamento della propria rete che costituiranno il contenuto della gara;
- fornire gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio per consentire, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, la predisposizione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione, potenziamento ed efficientamento energetico dell'ambito

il tutto entro sei mesi dalla firma della presente Convenzione

4. Ciascun Comune, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, s'impegna altresì ad assistere la Stazione appaltante nella risposta ad eventuali richieste di chiarimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas riferite al singolo Comune.

Gli Enti locali concedenti si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Articolo4 (Gruppo di lavoro)

1. Le Parti istituiscono un Gruppo di Lavoro per l'esecuzione delle attività operative ai fini dello svolgimento delle procedure di affidamento di cui all'art. 1, comma 1, della presente Convenzione, composto da un rappresentante della Provincia con funzione di Coordinatore, e da 2 rappresentanti degli Enti locali concedenti, dotati delle adeguate competenze tecnico-amministrative in relazione al raggiungimento della predetta finalità. Alle riunioni del Gruppo di Lavoro possono essere invitati anche i referenti degli enti sottoscrittori di cui all'art. 3, comma 1, o altri soggetti quali i professionisti coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione, purché dotati di adeguate competenze e conoscenze tecnico-amministrative nella materia specifica

2. I rappresentanti dei comuni concedenti che faranno parte del Gruppo di Lavoro saranno nominati dai comuni che verranno indicati dall'assemblea dei Sindaci secondo quanto disposto a successivi commi da 12 a 16. I comuni prescelti si impegnano a nominare i rappresentanti scegliendo tra i propri dipendenti di ruolo dotati delle adeguate competenze tecnico-amministrative. I nominativi, comprese le generalità, dei rappresentanti dovranno essere comunicati per iscritto, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Provincia, entro quindici giorni dalla ricevuta indicazione dell'assemblea dei Sindaci

3. Il Gruppo di Lavoro è ospitato negli uffici della Provincia e si riunisce periodicamente per esercitare le funzioni ad esso attribuite dal comma seguente.

4. Il Gruppo di Lavoro svolge le seguenti funzioni:

- redige, con l'eventuale apporto di qualificati professionisti, e d'accordo con gli Enti locali concedenti, le linee guida per l'acquisizione dei dati previsti dall'art. 4 D.M.12 novembre 2011, n. 226 ivi compresa la valutazione degli impianti di cui al punto 2.1 della presente convenzione

- redige, con l'eventuale apporto di qualificati professionisti, e d'accordo con gli Enti locali concedenti, le linee guida programmatiche d'Ambito con le condizioni minime di sviluppo di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011 di cui al punto 2.2 della presente convenzione
- sovrintende alle procedure ai fini dell'elaborazione della documentazione di gara;
- funge da cabina di regia al fine dell'utilizzo delle somme derivanti dal corrispettivo una-tantum per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, così come definito dal D.M. 12 novembre 2011 e dalla conseguente deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas;
- svolge ogni ulteriore attività preparatoria in vista dell'indizione della gara, nonché per l'organizzazione di quant'altro necessario per il miglior esito dell'iniziativa disciplinata dalla Convenzione.
- svolge attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale per quanto concerne l'Ambito Territoriale Frosinone 2 - Est

5. Il Gruppo di Lavoro delibera a maggioranza dei componenti. I referenti degli enti sottoscrittori di cui all'art. 3, comma 1, dotati delle adeguate competenze tecnico-amministrative invitati o altri soggetti quali i professionisti coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione di cui al comma 1 non hanno diritto di voto.

6. Il gruppo di lavoro si avvarrà di una struttura amministrativa, che per motivi logistici, sarà composta da dipendenti della Provincia di Frosinone. In caso di carenza in organico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di attività di speciale complessità o di rilevanza ambientale, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal gruppo di lavoro, il gruppo di lavoro si potrà avvalere di dipendenti dei comuni dell'ATEM dotati di adeguate competenze tecnico-amministrative. In caso di ulteriore carenze si potrà avvalere di altri soggetti quali i professionisti purché dotati di adeguate competenze e conoscenze tecnico-amministrative nella materia specifica, individuati tramite procedure nell'ambito della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici

7. La gestione informatica delle attività dell'ATEM è delegata alla Provincia di Frosinone che provvederà con mezzi e personale proprio e/o attraverso l'apporto di qualificate figure professionali e strutture esterne alla Provincia.

8. In caso di impedimento o di assenza di uno dei rappresentanti che verrà indicato si potrà nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Provincia, un proprio delegato, dipendente dell'ente con adeguate competenze e conoscenze tecnico-amministrative nella materia specifica, che parteciperà in sua sostituzione alla seduta del Gruppo di lavoro.

9. I costi per il gruppo di lavoro e le annesse attività trovano copertura:

- per la fase di predisposizione e pubblicazione della gara nella quota parte di corrispettivo una-tantum da riconoscere alla Provincia
- per la fase di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale per quanto concerne il predetto Ambito Territoriale tra gli oneri del concessionario (art. 8, comma 2, del D.M. del 12 novembre 2011)

10. Il Gruppo di lavoro resta in carico per tutta la durata della convenzione.

11. in caso di rinuncia dell'incarico, licenziamento o assunzione di altro incarico non compatibile con quello di componente del gruppo di lavoro, l'Ente, cui il componente appartiene, procederà a nuova nomina, con comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata agli altri enti e componenti il gruppo di lavoro.

12. La conferenza dei sindaci individua, con apposita votazione palese e voto ponderato, i due comuni concedenti che dovranno nominare, uno per ciascuno, i due soggetti del gruppo di lavoro. I comuni avranno la facoltà di candidarsi per poter nominare uno dei soggetti del gruppo di lavoro, con adeguate competenze tecnico-amministrative. Ogni candidatura, essere sottoscritta da almeno 7 (sette) sindaci, dovrà pervenire entro e non oltre il 4 giorno antecedente la convocazione dell'assemblea.

13. Ogni comune potrà sottoscrivere una ed una sola candidatura.

14. La Provincia di Frosinone provvederà alla verifica del rispetto delle regole di cui al comma 12. Nel caso in cui si dovesse verificare che un comune abbia sottoscritto più candidature la provincia, negli uffici preposti, procederà alla cancellazione della firma da tutte le sottoscrizioni. Se dalla cancellazione dovesse verificarsi il mancato raggiungimento del minimo richiesto la provincia comunicherà l'esclusione della candidatura del comune medesimo.

15. Ciascun comune esprime due voti che vengono ponderati sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune, alla lunghezza della rete, ai volumi di gas venduto ed al numero di comuni appartenenti alla fascia demografica.

16. terminata la votazione palese si procederà alla stesura di una graduatoria determinata dalla somma dei voti espressi da ciascun avente diritto moltiplicato per il relativo peso ponderato. I primi due comuni della graduatoria sono quelli che dovranno nominare, uno per ciascuno, i due soggetti del gruppo di lavoro

Articolo 5 (Comitato di Monitoraggio)

1. La Provincia, in qualità di controparte del contratto di servizio, è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio, da un Comitato di Monitoraggio costituito da 15 rappresentanti degli Enti locali concedenti secondo quanto appresso riportato per ciascuna fascia demografica (sotto ambiti) di cui all'Allegato 1 alla presente Convenzione, di cui :

almeno n. 2 rappresentanti per comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti

almeno n. 2 rappresentanti per comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 7.000 abitanti

almeno n. 2 rappresentanti per comuni con popolazione compresa tra 7.001 e 20.000 abitanti

almeno n. 1 rappresentanti per comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti

2. Il Comitato di Monitoraggio nomina a maggioranza dei componenti un Presidente.

3. Il Comitato di Monitoraggio si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente. E' ammessa la convocazione non programmata ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno ivi compreso la richiesta di convocazione da parte di uno dei suoi componenti. La convocazione avviene sempre per il tramite del Presidente del Comitato, cui dovranno essere rappresentate le esigenze che suggeriscono una convocazione non programmata. Il Presidente, con nota motivata, può decidere di non convocare una riunione e/o posticipare la richiesta alla prima convocazione programmata. In caso di richiesta di convocazione avanzata da almeno 5 (cinque) rappresentanti è obbligo del Presidente convocare una seduta straordinaria.
4. Il gruppo di lavoro, nella persona del rappresentante della Provincia con funzione di Coordinatore, in qualità di controparte del contratto di servizio, relaziona al Comitato di Monitoraggio rispetto all'andamento delle attività contrattuali e acquisisce eventuali proposte ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio medesimo. Nell'ambito di tali funzioni, il Comitato di Monitoraggio fornisce altresì indicazioni in ordine all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. del 12 novembre 2011, al netto delle spese per le attività del gruppo di lavoro e delle spese per la gestione informatica.
5. La Stazione appaltante, per il tramite del gruppo di lavoro e della struttura amministrativa di cui lo stesso si avvale, svolge le funzioni di segreteria del Comitato di Monitoraggio, determina l'ordine del giorno delle sedute, predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato, nonché ogni ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori; mette altresì a disposizione mezzi e locali.
6. Il Comitato di Monitoraggio si riunisce periodicamente, su convocazione della Stazione appaltante o su richiesta di uno dei suoi componenti. In questo caso la richiesta di convocazione deve contenere l'indicazione delle esigenze che determinano una convocazione non programmata
7. Il Comitato di Monitoraggio è eletto dall'Assemblea dei Sindaci dei comuni appartenenti all'ATEM Frosinone 2 - Est.
8. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da 15 comuni e sottoscritte dagli stessi.
9. Ogni lista dovrà comprendere :
- almeno n. 2 rappresentanti per comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti
 - almeno n. 2 rappresentanti per comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 7.000 abitanti
 - almeno n. 2 rappresentanti per comuni con popolazione compresa tra 7.001 e 20.000 abitanti
 - almeno n. 1 rappresentanti per comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti
- con i seguenti limiti:
- per comuni con popolazione compresa tra 7.001 e 20.000 abitanti massimo 4 rappresentanti
 - per comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti massimo 2 rappresentanti
10. non sono ammesse liste con composizione non conformi ai limiti di cui al comma precedente

11. Ogni comune può candidarsi in una sola lista. Nel caso di candidatura in più liste si procederà alla cancellazione del comune da tutte le liste dove è presente invitando gli altri comuni presenti nelle varie liste a surrogare quello cancellato con un altro appartenente alla stessa classe di popolazione.

12. Ciascun comune esprime un voto per una delle liste concorrenti che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune, alla lunghezza della rete, ai volumi di gas venduto ed al numero di comuni appartenenti alla fascia demografica così come riportato nell'allegato "A" e riassunto nelle tabelle di cui all'allegato "B"

13. terminata la votazione palese si procederà alla stesura di una graduatoria delle liste concorrenti determinata dalla somma dei voti espressi da ciascun avente diritto moltiplicato per il relativo peso ponderato. A tutti i comuni dell'ambito verrà comunicato l'esito della votazione. Ai 15 comuni della lista prima in graduatoria verrà comunicato l'obbligo di indicare, entro 15 giorni dalla comunicazione, i nominativi dei soggetti che costituiranno il comitato di monitoraggio

14. Ogni comune della lista prima in graduatoria si impegna a nominare con provvedimento del sindaco il proprio rappresentante del Comitato di Monitoraggio. L'atto di nomina dovrà essere comunicato per iscritto tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Provincia, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 13 .

14. In caso di impedimento o di assenza di uno dei rappresentanti che verrà indicato dal comune, il comune stesso potrà nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata alla Provincia, un proprio delegato che parteciperà in sua sostituzione alla seduta del Comitato.

15. Ciascuno componente resta in carico per 4 (quattro) anni. In caso di perdita del diritto ad essere incaricato come componente del comitato di monitoraggio (decadenza dalla carica e mancata rielezione) il comune di appartenenza, con atto del Sindaco, provvederà alla nomina di un nuovo soggetto per la carica di membro del comitato di monitoraggio. Quest'ultimo entrerà in carica solo dopo la presa d'atto da parte del comitato stesso alla prima seduta utile e resterà in carica fino alla nomina di un nuovo comitato di monitoraggio.

16. Il Comitato di Monitoraggio delibera a maggioranza dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno 8 rappresentanti (maggioranza del numero previsto al comma 1).

17. Il Comitato di Monitoraggio, regolarmente costituito, rappresenta tutti gli Enti locali concedenti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e alla Convenzione, obbligano tutti gli Enti locali concedenti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

18. La partecipazione al Comitato di Monitoraggio è gratuita, ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto.

19. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa il Comitato di Monitoraggio può adottare un regolamento di funzionamento.

1.La Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Ambito svolge funzioni sovraordinate di coordinamento, indirizzo e controllo. Per l'esercizio di dette funzioni la Conferenza dei Sindaci nella fase della gara si avvale del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 4.

2.La Conferenza è convocata dalla Stazione appaltante ed è composta dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati. In prima convocazione la seduta è valida con la presenza di un numero di Comuni che rappresentino la maggioranza degli Enti locali convenzionati e della popolazione dell'ATEM. In seconda convocazione, da tenersi trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, la seduta è valida con la presenza di almeno il 10% dei comuni e del 10% della popolazione dell'ATEM. La Conferenza dei Sindaci, durante l'esecuzione del contratto di servizio, può essere convocata dalla Stazione appaltante, sentito il Comitato di monitoraggio.

3.Tutte le decisioni della Conferenza sono adottate con voto palese e con la maggioranza dei voti ponderati dei presenti.

4.Il voto espresso da ciascun comune viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune, alla lunghezza della rete, ai volumi di gas venduto ed al numero di comuni appartenenti alla fascia demografica, secondo quanto riportato nell'allegato "A" e riassunto nelle tabelle dell'allegato "B" della presente convenzione

5.Nell'ambito delle sue funzioni, la Conferenza dei Sindaci:

- approva linee guida per l'acquisizione dei dati previsti dall'art. 4 D.M.12 novembre 2011, n. 226 ivi compresa la valutazioni degli impianti di cui al punto 2.1 della presente convenzione
- approva le linee guida programmatiche d'Ambito con le condizioni minime di sviluppo di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011 di cui al punto 2.2 della presente convenzione
- prende atto preventivamente della valorizzazione delle reti,

6. La conferenza dei sindaci individua, con apposita votazione palese e voto ponderato, i due comuni concedenti che dovranno nominare, uno per ciascuno, i due soggetti del gruppo di lavoro ed il comitato di monitoraggio, secondo quanto disposto all'art. 4 della presente convenzione.

7. La conferenza dei sindaci individua, con apposita votazione palese e voto ponderato, i componenti del comitato di monitoraggio secondo quanto disposto all'art. 5 della presente convenzione.

8.Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, la Conferenza dei Sindaci può adottare un regolamento di funzionamento.

Articolo 7 (Recesso)

Tenuto conto della finalità della Convenzione ed al fine di garantire che l'espletamento delle articolate attività prodromiche all'indizione della gara non subisca interruzioni o ritardi tali da pregiudicare la tempestiva ottemperanza alle disposizioni di legge, é esclusa la facoltà di recesso dei Comuni dalla Convenzione, fatte salve sopravvenute diverse disposizioni di rango superiore.

Articolo 8

(Rapporti Finanziari)

1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dalla Provincia in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione, si dà atto che il corrispettivo una-tantum previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas, e dal comma 2 dell'art. 8 del D.M. del 12 novembre 2011, è attribuito direttamente alla Provincia che, sottratte le spese e impegni assunti dalla stessa Provincia, provvederà a ripartirli fra gli Enti locali concedenti nel seguente modo:

- 30% ripartito in misura uguale per ciascun Ente locale concedente;
- 70% in misura proporzionale al numero di pdr (punto di riconsegna) di ciascun Ente locale concedente individuati nei documenti di gara.

2. Gli oneri economici non ricompresi nell'ambito dei rimborsi di cui al comma 1, nonché quelli ulteriori, anche derivanti da eventuale contenzioso relativo alla gara, sono ripartiti in base ai criteri di cui al precedente comma 1 ossia :

- 30% ripartito in misura uguale per ciascun Ente locale concedente;
- 70% in misura proporzionale al numero di pdr (punto di riconsegna) di ciascun Ente locale concedente individuati nei documenti di gara.

Articolo 9

(Obbligo di riservatezza)

1. Le parti, anche a tutela di eventuali interessi industriali e commerciali coinvolti, si obbligano a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritte, di cui siano venute a conoscenza in ragione della stessa e della sua attuazione.

2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione della presente Convenzione, nonché per tutta la durata degli atti eventualmente stipulati in attuazione della stessa e per il periodo di 3 (tre) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.

3. Le parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato all'obbligo previsto dal presente articolo.

Articolo 10

(Durata - Modifica della Convenzione)

1. La presente Convenzione vincola le parti a far data dalla sua sottoscrizione e per tutta la durata del contratto di servizio.

2. Eventuali modifiche alla presente Convenzione nell'ambito dei rapporti fra gli Enti sottoscrittori, così come in essa disciplinati, compresa l'individuazione della controparte del servizio di cui all'art. 2, comma 7, potranno essere assunte con deliberazione consiliare di ciascuna delle parti.

Articolo 11
(Controversie)

- 1.Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione dalla Conferenza dei Sindaci d'Ambito.
- 2.Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli art. 11 e 15 della Legge n. 241/1990.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

- 1.Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per tra le parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità. In ogni caso, le parti potranno concordare i contenuti di una nuova clausola che sostituisca quella dichiarata invalida e non applicabile.
- 2.Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme di legge e regolamentari che disciplinano il servizio di distribuzione del gas naturale.
- 3.La presente Convenzione, redatta nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni e sarà registrata in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, o delegato, di ciascuno dei Comuni di seguito indicati, la cui titolarità alla firma è stata previamente accertata, come risulta da apposito documento, custodito agli atti della Provincia di Frosinone nella qualità di Stazione Appaltante.

I Comuni di (in ordine alfabetico):

N.O.	Denominazione Comune in ordine alfabetico
1	Acquafondata
2	Alvito
3	Aquino
4	Arce
5	Arnara
6	Arpino
7	Atina
8	Ausonia
9	Belmonte Castello
10	Broccostella
11	Campoli Appennino

12	Casalattico	
13	Casalvieri	
14	Cassino	
15	Castelliri	
16	Castelnuovo Parano	
17	Castrocielo	
18	Ceccano	
19	Ceprano	
20	Cervaro	
21	Colfelice	
22	Colle San Magno	
23	Coreno Ausonio	
24	Esperia	
25	Falvaterra	
26	Fontana Liri	
27	Fontechiari	
28	Gallinaro	
29	Isola del Liri	
30	Pastena	
31	Pescosolido	
32	Picinisco	
33	Pico	
34	Piedimonte San Germano	
35	Pignataro Interamna	
36	Pofi	
37	Pontecorvo	
38	Posta Fibreno	
39	Ripi	
40	Rocca d'Arce	
41	Roccasecca	
42	San Biagio Saracinisco	
43	San Donato Val di Comino	
44	San Giorgio a Liri	
45	San Giovanni Incarico	
46	San Vittore del Lazio	
47	Sant'Andrea del Garigliano	
48	Sant'Apollinare	
49	Sant'Elia Fiumerapido	
50	Santopadre	
51	Settefrati	
52	Sora	
53	Terelle	
54	Vallemaio	
55	Vallerotonda	

56	Vicalvi	
57	Villa Latina	
58	Villa Santa Lucia	
59	Viticuso	

BOZZA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE -

ALLEGATO "A" CALCOLO COEFFICINTE DI PONDERAZIONE

pag.

ALLEGATO "A" CALCOLO COEFFICINTE DI PONDERAZIONE

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi all'ATEM FROSINONE 2 - EST si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione 2010 presente nel dettaglio di ambito del sito del MISE si divide l'ambito nelle seguenti fasce demografiche:

comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti

comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 7.000 abitanti

comuni con popolazione compresa tra 7.001 e 20.000 abitanti

comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti

la suddivisione è stata operata cercando di individuare ambiti con percentuale di popolazione residente tra loro confrontabili

b) si determina:

- il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni dell'ATEM, la cui somma costituisce il totale della popolazione dello stesso ATEM
- il totale delle utenze di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni dell'ATEM, la cui somma costituisce il totale delle utenze dello stesso ATEM
- il totale dei comuni di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni dell'ATEM, la cui somma costituisce il totale dei comuni dello stesso ATEM
- il totale della rete di metano di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni dell'ATEM, la cui somma costituisce il totale della rete di metano dello stesso ATEM

c) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra:

- la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'ATEM;
- le utenze di ciascuna fascia demografica e le utenze dell'ATEM;
- i comuni di ciascuna fascia demografica e i comuni dell'ATEM;
- la rete di ciascuna fascia demografica e la rete dell'ATEM;

d) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina la somma dei valori percentuali, come precedentemente calcolati

e) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il nuovo valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra

- Il valore somma di cui alla precedente lettera d) e la somma di tutti i valori somma come calcolati alla precedente lettera d);

f) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e secondo quanto stabilito dalla lettera e), per il numero complessivo dei comuni appartenenti al medesimo sub ambito, moltiplicato per 1.000.

BOZZA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE -

ALLEGATO "B" TABELLE RIASSUNTIVE

pag.

ALLEGATO "B" TABELLE RIASSUNTIVE

ALLEGATO "A" CALCOLO COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE E TABELLE RIASSUNTIVE

FROSINONE 2 - EST - sub ambito da 3.001 a 7.000 abitanti																
http://unmig.mise.gov.it/dgsaie/ambiti/ambito.asp?id_ambito=129																
Codice ISTAT	Comune Denominazione	Popolazione		Dati anno 2012		popolazione sub ambito	% pop. Sub ambito (a)	n. comuni sub ambito	% comune Sub ambito (b)	utenze sub ambito	% utenze. Sub ambito (c)	Estensione rete sub ambito	% estensione rete . Sub ambito (d)	totale % (a+b+c+d)	Ponderazione Su %	voto ponderato
		2010	Numero clienti	Lunghezza della rete (km)												
60036	Fontana Liri	3.063	636	21												16
60051	Pico	3.065	354	14												16
60018	Casalvieri	3.098	164	21												16
60063	San Giorgio a Liri	3.168	685	13												16
60064	San Giovanni Incarico	3.395	516	13												16
60020	Castelliri	3.539	665	17												16
60031	Esperia	3.978	497	21												16
60022	Castrocielo	4.014	392	14												16
60055	Pofi	4.423	387	9												16
60011	Atina	4.519	942	29												16
60007	Aquino	5.247	1.295	22												16
60058	Ripi	5.494	545	13												16
60008	Arce	5.925	1.002	32												16
60052	Piedimonte San Germano	6.267	1.709	25												16
60068	Sant'Elia Fiumerapido	6.283	1.063	23												16
						65.478	25,62%	15	25,42%	10.852	19,34%	287	22,78%	93,16%	23,28%	15,521928

ALLEGATO "A" CALCOLO COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE E TABELLE RIASSUNTIVE

FROSINONE 2 - EST - sub ambito da 7.001 a 20.000 abitanti																	
http://unmig.mise.gov.it/dgsaie/ambiti/ambito.asp?id_ambito=129																	
Codice ISTAT	Comune Denominazione	Popolazione		Dati anno 2012			popolazione sub ambito	% pop. Sub ambito (a)	n. comuni sub ambito	% comune Sub ambito (b)	utenze sub ambito	% utenze. Sub ambito (c)	Estensione rete sub ambito	% estensione rete . Sub ambito (d)	totale % (a+b+c+d)	Ponderazione Su %	voto ponderato
		2010		Numero clienti	Lunghezza della rete (km)												
60026	Cervaro	7.209		902	17												33
60010	Arpino	7.552		1.065	27												33
60060	Roccasecca	7.583		1.294	35												33
60025	Ceprano	8.610		2.884	79												33
60043	Isola del Liri	11.991		3.877	68												33
60056	Pontecorvo	13.388		3.400	60												33
			56.333				22,04%	6	10,17%	13.422	23,91%	286	22,70%	78,82%	19,70%	32.834462	

ALLEGATO "A" CALCOLO COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE E TABELLE RIASSUNTIVE

Elenco dei comuni appartenenti all'ambito																	
FROSINONE 2 - EST - - sub ambito oltre 20.000 abitanti																	
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsae/ambiti/ambito.asp?id_ambito=129																	
Comune	Codice ISTAT	Provincia	Popolazione anno 2010	Dati anno 2012			% pop. Sub ambito (a)	n. comuni sub ambito	% comune Sub ambito (b)	utenze sub ambito	% utenze. Sub ambito (c)	Estensione rete sub ambito	% estensione rete Sub ambito (d)	totale % (a+b+c+d)	Ponderazione Su %	voto ponderato	
				Numero clienti	Gas distribuito (migliaia di Smc)	Lunghezza della rete (Km)											
	60024	Ceccano	23,003	6,287	6,544	134										95	
	60074	Sora	26,589	7,751	896	124										95	
	60019	Cassino	33,153	11,255	12,538	141										95	
totale							82.745	32,38%	3	5,08%	25.293	45,07%	399	31,67%	114,19%	28,54%	95.13499

ALLEGATO "A" CALCOLO COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE E TABELLE RIASSUNTIVE

RIEPILOGO GENERALE - da rivedere esattezza dati

	popolazione sub ambito	% pop. Sub ambito (a)	n. comuni sub ambito	% comune Sub ambito (b)	utenze sub ambito	% utenze. Sub ambito (c)	Estensione rete sub ambito	% estensione rete Sub ambito (d)	totale % (a+b+c+d)	Ponderazione e Su %	voto ponderato o totale sub ambito
SUB AMBITO 1 - COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 3.000 ABITANTI	51.296	20,07%	35	59,32%	6.558	11,68%	288	22,86%	113,93%	28,48%	280
SUB AMBITO 2 - COMUNI CON POPOLAZIONE DA 3.001 A 7.000 ABITANTI	65.478	25,62%	15	25,42%	10.852	19,34%	287	22,78%	93,16%	23,28%	240
SUB AMBITO 3 - COMUNI CON POPOLAZIONE DA 7.001 A 20.000 ABITANTI	56.333	22,04%	6	10,17%	13.422	23,91%	286	22,70%	78,82%	19,70%	198
SUB AMBITO 4 - COMUNI CON POPOLAZIONE OLTRE 20.000 ABITANTI	82.745	32,38%	3	5,08%	25.293	45,07%	399	31,67%	114,19%	28,54%	285
TOTALE GENERALE	255.852	100,11%	59	100,00%	56.125	100,00%	1.260	100,00%	400,11%	100,00%	1.003